I

(Atli per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3398/81 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1981

che modifica, per quanto concerne la lira italiana, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2923/81 (4), ha fissato tassi rappresentativi, fra l'altro, per la lira italiana; che appare opportuno fissare per questa moneta un nuovo tasso rappresentativo che tenga maggiormente conto della realtà economica attuale;

considerando che, in linea di massima, occorre disporre l'entrata in vigore immediata di questo nuovo tasso rappresentativo, sia pure tenendo conto delle esigenze particolari di alcuni settori;

considerando che il comitato monetario verrà consultato e che, data l'urgenza, occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (CEE) n. 878/77 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(4) GU n. L 291 del 12. 10. 1981, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO VII

ITALIA

1. 1 ECU = 1 258 lire italiane.

   Questo tasso è applicabile a decorrere:

   — dal 30 novembre 1981 per i settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, delle carni suine, dell'olio di oliva e del vino; tuttavia possono essere previste altre date, per quanto riguarda il settore del vino, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79;

   — dal 1° gennaio 1982 per il settore dei prodotti della pesca;

   — dal 1° luglio 1982 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio;

   — dal 1° agosto 1982 per i settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;

   — dall'inizio della campagna 1982/1983 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna;

   — dal 30 novembre 1981 in tutti gli altri casi.

2. Sino alle date di cui al punto 1 è applicabile il seguente tasso:

   — 1 ECU = 1 157,79 lire italiane, per il settore dei prodotti della pesca;

   — 1 ECU = 1 227 lire italiane, negli altri casi».